

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

64° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2004

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
BONO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>	3
MODICA (DS-U)	4
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	5

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Polare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01455, presentata dal senatore Brunale e da altri senatori.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. In riferimento alle questioni poste dagli onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.

Sulla base degli elementi probatori attualmente esistenti (costituiti da testimonianze orali rese da persone a vario titolo a conoscenza dei fatti), l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, competente alla tutela degli interessi dell'amministrazione nel caso di specie, ha ritenuto, con una memoria del 1999, di poter sostenere «con sicurezza» la privata proprietà del reperto archeologico di cui trattasi «pur secondo i rigorosi principi ribaditi nella recente sentenza n. 10355 del 1995 della Cassazione», stante l'appartenenza di detto reperto alla famiglia Lorenzini e ai suoi danti causa «a far tempo dal 1851, e comunque certamente dal 1873-1890», cioè da epoca di gran lunga antecedente all'emanazione della prima legge di tutela (giugno 1909), che attribuiva allo Stato la proprietà dei reperti archeologici.

Quindi, per l'ufficio competente alla difesa in giudizio degli interessi dello Stato, la cosiddetta «Testa Lorenzini» è di proprietà privata.

Né questa amministrazione ha ad oggi elementi di fatto ulteriori e diversi da quelli noti all'Avvocatura per sostenere la diversa tesi, prospettata dagli interroganti, della proprietà statale del reperto.

Quanto all'obiezione formulata dagli interroganti medesimi in ordine alla mancanza di «atto o documento valido giuridicamente di data certa anteriore all'anno 1939» che possa legittimare la privata proprietà del reperto in questione, è appena il caso di rilevare che, a tutti gli effetti di legge, la «Testa Lorenzini» è un bene mobile per il quale vige il generalissimo principio di diritto civile per cui il possesso dello stesso equivale a titolo di proprietà, né il trasferimento di un bene mobile richiede altre formalità oltre la semplice consegna materiale dello stesso.

È altresì vero che è, al momento, in corso una lite tra la famiglia Lorenzini e la famiglia Pazzagli, avente ad oggetto la comproprietà del reperto, che si basa su una asserita situazione di fatto che collocherebbe fra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso il rinvenimento della scultura, che sarebbe avvenuto in un pozzo posto al confine fra fondi di rispettiva proprietà di dette famiglie.

Ovviamente, qualora venisse dimostrata la fondatezza di tale vicenda (che però l'Avvocatura distrettuale giudica «assai poco verosimile»), non vi è dubbio che lo Stato sarebbe per legge proprietario del reperto. Poiché tale vicenda giudiziaria è in ogni caso seguita dalla Avvocatura distrettuale di Firenze, la stessa ha ritenuto «che lo Stato non abbia al momento alcun motivo di rivendicare la proprietà dell'opera in questione e che si possa limitare a seguirne le vicende ai fini di tutela, come suo dovere, trattandosi di bene notificato».

In ogni caso, al momento, il reperto è sottoposto, stante la vertenza in atto, a sequestro giudiziario ed è affidato in custodia al Museo Guarnacci; pertanto, ne sono pienamente assicurate l'ottimale conservazione e la fruizione pubblica.

MODICA (*DS-U*). Ringrazio il sottosegretario Bono per l'illustrazione della vicenda, che peraltro segue quanto già esposto nell'interrogazione. Con la presentazione di tale atto intendevamo soprattutto segnalare (e mi auguro che il Ministro voglia intervenire sul punto) la particolare situazione di un reperto archeologico di grandissima importanza artistica e di grande significato per la città di Volterra, il cui ultimo possessore noto, prima del Museo Guarnacci, è stato il signor Lorenzini, maestro elementare e figura molto nota a Volterra per la sua disponibilità e per il suo interesse per la storia della città. In sostanza, sarebbe opportuno garantire in ogni caso la conservazione del reperto in Volterra, rispettando con ciò la volontà chiarissima, purtroppo non scritta, del maestro Lorenzini che il suddetto reperto rimanesse a disposizione di questa città.

Sulla questione della proprietà del bene, se cioè lo si possa rivendicare allo Stato in base alle leggi vigenti, non vorrei entrare; ritengo però che una presa di posizione del Ministro che manifestasse la disponibilità a garantire in ogni caso la conservazione del reperto a Volterra potrebbe essere utile anche a risolvere il contenzioso attualmente in atto, che penso durerà molti anni ancora; se il Ministro lo ritiene opportuno, naturalmente, nei limiti del legittimo e del percorribile, la «testa Lorenzini» potrebbe rimanere nel Museo Guarnacci di Volterra, con il nome che tradizionalmente le viene dato.

In conclusione, mi dichiaro soddisfatto della risposta del Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Modica.

Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,15.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

BRUNALE, MODICA, FRANCO Vittoria. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

presso il Museo etrusco Guarnacci di Volterra è conservata una straordinaria testa di marmo, comunemente denominata «Testa Lorenzini» (dal cognome della persona che dichiarò di averla trovata nella sua proprietà), risalente al V – IV secolo a.C. e, quindi, tra le più importanti sculture arcaiche etrusche;

tale opera fu consegnata al Museo Guarnacci dal sig. Lorenzini nel 1965 affinché trovasse adeguata collocazione ed esposizione al pubblico e agli studiosi;

solo nel 1976, a cura dell'allora Soprintendente per la Toscana Dr. Prof. Guglielmo Maetzke, fu imposto sul bene, ai sensi di legge, il vincolo di importante interesse archeologico ed artistico;

nel relativo documento di proposta della Soprintendenza per la Toscana al Ministero si legge che tale reperto risultava «conservato nell'antica casa di Via Roma 4 (a Volterra) di proprietà della famiglia Lorenzini, da tempo immemorabile, e fino al 1965 era gettata nella cantina come priva di valore artistico»;

a comprova della proprietà, agli atti della Soprintendenza rilevava solo una attestazione resa dall'ispettore onorario alle antichità Prof. Enrico Fiumi, già direttore del Museo Guarnacci;

circa sette anni or sono gli eredi legittimi del Sig. Lorenzini, e come tali detentori del reperto, hanno manifestato l'intenzione di vendere tale bene;

di recente, anche a seguito di notizie apparse sulla stampa locale, è nata una *querelle* giudiziaria, ancora non conclusa, sul fatto che tale reperto etrusco avesse anche altri legittimi proprietari;

in tale controversia si è costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura di Stato anche il Ministero per i beni e le attività culturali che, oltre a chiedere il trasferimento della causa presso il Tribunale di Firenze, sembra che abbia dichiarato di non aver motivo «per rivendicare la proprietà della Testa Lorenzini (...) perché il bene in questione è stato nella piena e libera disponibilità della famiglia Lorenzini (...) in data ben antecedente al 1939» (anno in cui è entrata in vigore la legge di tutela n. 1089/39);

anche in tale ipotesi, la posizione assunta in giudizio da codesto Ministero appare in contrasto con la legge 20 giugno 1909, n. 364, e con la sentenza della Corte di Cassazione n. 10355 del 2 ottobre 1995, e quindi ne segue che si debba considerare il reperto in questione di pro-

prietà dello Stato, anche perché non sembra esistere agli atti di codesto Ministero alcun atto o documento valido giuridicamente, di data certa anteriore all'anno 1939, che possa legittimare quanto sarebbe stato sostenuto in sede di giudizio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se le ragioni per le quali il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio non debbano portare necessariamente, in forza della legge 20 giugno 1909, n. 364, giusta sentenza n. 10355 del 2/10/1995 della Corte di Cassazione, alla rivendicazione alla proprietà dello Stato della cosiddetta «Testa Lorenzini»;

se, in questo caso, il Ministero non intenda intervenire presso l'Avvocatura dello Stato al fine di correggere la linea di condotta processuale fin qui assunta davanti al Tribunale di Firenze.

(3-01455)

